

## VI. SEDUTA

VENERDÌ 4 GIUGNO 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

## INDICE

<b>Commemorazione del Senatore Ravà:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 65
<b>Congedi . . . . .</b>	65
<b>Interrogazioni:</b>	
(Rinvio dello svolgimento) . . . . .	66
(Annuncio) . . . . .	82
VANONI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	84
<b>Progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I). (Seguito della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	66, 69, 71, 73, 81, 82
PERSICO, <i>relatore</i> 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82	
BERLINGUER . . . . .	67, 71
LUCIFERO . . . . .	68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 82
BISORI . . . . .	69
ZOTTA . . . . .	70
RUSSO . . . . .	70
CONTI . . . . .	70, 72, 74
ALBERTI GIUSEPPE . . . . .	72
VERONI . . . . .	72, 74
COSATINI . . . . .	72
CARRARA . . . . .	72, 82
GIARDINA . . . . .	73
BOERI . . . . .	73
MAZZONI . . . . .	74
RICCIO . . . . .	74
D'ARAGONA . . . . .	75
CINGOLANI . . . . .	75
BERTINI . . . . .	76, 77, 78, 80, 81
JANNUZZI . . . . .	77
TERRACINI . . . . .	78
LANZETTA . . . . .	79
RUBINACCI . . . . .	79
<b>Verifica dei poteri:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	66

La seduta è aperta alle ore 17.

BIBOLOTTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Mastino per giorni 4, Caminiti per giorni 10, Rubilli per giorni 25, Ricci Federico per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, i congedi sono accordati.

**Commemorazione del senatore Ravà.**

PRESIDENTE. Il Senato ricorderà che, quando ho assunto la Presidenza, ho ricordato la scomparsa del senatore Autunno Ravà, deceduto alla vigilia dell'apertura del Senato.

Allora io presi impegno di commemorare il senatore Ravà a momento più opportuno; ricordo perciò ora brevemente l'opera di questo nostro collega.

Il senatore Ravà era nato a Modena nel 1888. Socialista di antica data e organizzatore sindacale, fu tenacemente antifascista. Pubblicista, fu direttore della « Scintilla » di Ferrara e, fino al 1920, partecipò attivamente alla vita amministrativa di quella città, di cui fu assessore comunale, pro-sindaco e deputato provinciale. Per la sua fede politica fu

vittima di violenze personali da parte fascista. Per tutto questo suo operoso passato fu eletto senatore con largo suffragio dei suoi concittadini. Il Senato — che per mezzo della Presidenza ha già inviato alla famiglia le sue sincere condoglianze — ne ricorda ora il nome e l'opera, tutta spesa, con fervore nobilissimo, a favore dell'ascensione delle classi lavoratrici.

#### **Sullo svolgimento delle interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Il Senato sa che vi sono fra di esse numerose interrogazioni concernenti la situazione dei prigionieri italiani tuttora residenti in paesi stranieri e che altre, sullo stesso argomento, saranno prossimamente presentate. Allo scopo di effettuare una discussione completa ed esauriente sull'argomento, il Governo proporrebbe di riunire tali interrogazioni in modo che il loro svolgimento possa aver luogo in un'unica seduta. Credo che il Senato consenta in questa proposta.

*(La proposta è approvata).*

Rimane perciò stabilito che lo svolgimento di tali interrogazioni sarà messo all'ordine del giorno della seduta di martedì 8 giugno, alle ore 17. All'ordine del giorno della stessa seduta saranno iscritte anche le altre interrogazioni che dovevano svolgersi nella seduta odierna.

#### **Verifica dei poteri.**

**PRESIDENTE.** La Giunta delle elezioni, nella seduta del 3 giugno 1948, ha verificato la sussistenza, nei seguenti signori, dei titoli a fianco di ciascuno indicati nel decreto presidenziale di nomina a senatore a norma della terza disposizione transitoria della Costituzione, e il concorso degli altri requisiti di legge, ed ha dichiarato valide le nomine stesse:

1. Bertini Giovanni
2. Bocconi Alessandro
3. Cosattini Giovanni
4. D'Onofrio Edoardo
5. Grieco Ruggero
6. Mastino Pietro
7. Nobili Tito Oro

8. Pertini Sandro
9. Reale Vito
10. Veroni Dante
11. Aldisio Salvatore
12. Bibolotti Aladino
13. Bonomi Ivanoe
14. Braschi Giovanni
15. Molè Enrico
16. Molinelli Guido
17. Priolo Antonio
18. Scoccimarro Mauro
19. Canevari Emilio
20. Porzio Giovanni
21. Sforza Carlo
22. Tupini Umberto
23. Uberti Giovanni

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi d'incompatibilità preesistenti e non riconosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste nomine.

La stessa Giunta delle elezioni, nella seduta del 3 giugno 1948, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le dichiara valide:

1. Page Ernesto Noè, per la Valle d'Aosta;
2. Benedetti Luigi, per il Trentino-Alto Adige (Trento);
3. Conci Enrico, per il Trentino-Alto Adige (Mezzolombardo);
4. Mott Angelo Giacomo, per il Trentino-Alto Adige (Pergine);
5. Raffener Giuseppe, per il Trentino-Alto Adige (Bressanone);
6. Braitenberg Carlo, per il Trentino-Alto Adige;
7. Gelmetti Umberto, per il Trentino-Alto Adige.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

#### **Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. I).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione del progetto di regolamento del Senato della Repubblica».

Ricordo che ieri è stata votata la sospensione per il primo articolo per dar modo alla Giunta del regolamento di prendere opportuni accordi con quella della Camera dei deputati. La Giunta stessa ritiene perciò opportuno che la discussione su tale articolo resti ancora sospesa.

Se questa proposta non trova opposizioni, la discussione odierna avrà inizio sull'articolo 2.

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

Art. 2.

Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

I Segretari provvisori sono sei, scelti fra i senatori più giovani.

(È approvato).

CAPO II.

COSTITUZIONE DEL SENATO.

Art. 3.

Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede alla nomina del Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche, il Senato procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova votazione. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegue la maggioranza relativa.

PRESIDENTE. Faccio presente che sul titolo di questo capo: « Costituzione del Senato » è stato proposto un emendamento dai senatori Cosattini, Ferragni, Grisolia, Tamberlin, Rizzo, Maroni, Berlinguer, Picchiotti, Luisetti, Caldera, Tignino, che consiste nel sostituirlo con l'altro titolo: « Costituzione dell'Ufficio di Presidenza ».

Chiedo alla Giunta del regolamento di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. Faccio notare che non si tratta soltanto di costituzione dell'Ufficio di Presidenza, ma della costituzione delle Commissioni, delle Giunte e di tante altre cose che non riguardano l'Ufficio di Presidenza vero e proprio e che, invece, nel loro complesso costituiscono appunto il Senato, l'essenza stessa del Senato; perchè senza questi organismi la nostra Assemblea non potrebbe funzionare.

Per questi motivi la Giunta non ritiene di accettare l'emendamento.

BERLINGUER. Anche a nome degli altri firmatari di questo emendamento dichiaro di non insistervi e perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il titolo del Capo e l'articolo 3 si intendono approvati.

(È approvato).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

Art. 4.

Eletto il Presidente, si procede alla nomina di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle elezioni suppletive, quando si debba votare per un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti; in caso diverso si procede al ballottaggio. Quando si debbano coprire due posti, si vota per uno; quando si debbano coprire tre o quattro posti, si vota per due ed in entrambi i casi sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(È approvato).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

Art. 5.

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Lo spoglio delle schede per le altre votazioni di cui all'art. 4 si fa senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per rendere valida tale operazione.

(È approvato).

Art. 6.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 7.

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica al Senato:

a) i nomi di dieci senatori da lui scelti a costituire la Giunta per il Regolamento, che è presieduta dallo stesso Presidente del Senato; ad essa spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione al Regolamento, che dev'essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato;

b) i nomi di ventuno senatori da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni, cui spetta la verifica delle elezioni e delle nomine a senatore.

Il Presidente, inoltre, comunica i nomi di tre senatori da lui scelti a costituire la Commissione per la Biblioteca, cui spetta la vigilanza sulla Biblioteca del Senato.

PRESIDENTE. All'articolo 7, dai senatori Sanna Randaccio e Lucifero, è stato proposto di sostituire, alla lettera a), alla parola « otto » l'altra « dieci ». A tale proposta di emendamento si sono associati i senatori Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi della Torretta e Gramegna.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ho proposto insieme al collega Sanna Randaccio di portare il numero dei membri della Giunta del regolamento a dieci, come era nella vecchia consuetudine. Noi modificammo forse un po' troppo... allegramente fin dal primo giorno il numero dei rappresentanti della Giunta del regolamento e della Giunta delle elezioni, e non fu allora il caso di sollevare una questione perchè l'argomento non era all'ordine del giorno. Io credo, però, che converrà riportare a dieci il numero dei componenti la Giunta del regolamento innanzi tutto perchè il Presidente, in questo esame continuo, in questa rielaborazione ininterrotta che subisce il regolamento, e che subirà ancor più in seguito essendo il nuovo Senato di carattere elettivo ed il regolamento improvvisato, possa essere assistito da un maggior numero di colleghi; in secondo luogo perchè nella Giunta stessa possano essere rappresentati anche quei gruppi che per la ristrettezza del loro numero potrebbero restarne fuori. Per queste ragioni credo che converrebbe riportare a 10 il numero dei membri della Giunta del regolamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione lascia libero il Senato di votare come riterrà più opportuno, ma osservo che il numero di otto era stato stabilito dallo stesso Senato, e non dalla Giunta. Tuttavia se il Senato vuole portare il numero dei membri a dieci anche per la ragione prospettata dall'onorevole Lucifero, vale a dire che ci sono dei gruppi che non sarebbero rappresentati, la Commissione accetta che tale numero si porti a dieci.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento ora illustrato dall'onorevole Lucifero di portare a dieci il numero dei membri della Giunta del regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Nella proposta che ho fatto anche ieri ho accennato alla necessità di mantenere nel regolamento del Senato quegli articoli che riguardano la Giunta delle elezioni. Ho ritenuto poi di fare una subordinata, cioè di aggiungere — qualora non si volesse adottare il criterio di ripristinare il capo VI del regolamento della Camera dei deputati relativo

alla verifica delle elezioni — alla lettera *a*) dell'articolo 7, l'articolo 20, con il quale si dispone fra l'altro che i membri della Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni.

Penso (anche se il Senato fosse di diverso avviso dal mio e da quello della Commissione, cioè di lasciare tutta la regolamentazione della Giunta delle elezioni ad un regolamento autonomo) che tali principi, con i quali si fissa il carattere di questa magistratura parlamentare, dovrebbero essere stabiliti nel regolamento generale del Senato. Per questo ho presentato una proposta subordinata in sede di articolo 14. Resta a Lei, onorevole Presidente, di decidere se la mia proposta in linea subordinata debba essere, oppure no, votata in questa sede.

PRESIDENTE. Ritengo che tale questione potrà essere più opportunamente trattata quando verrà in discussione l'art. 14. Pongo ora in votazione l'articolo 7 con la modifica proposta dall'onorevole Lucifero. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

#### Art. 8.

Per la nomina di tutte le Commissioni elette dal Senato, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due terzi dei nomi che debbono comporre, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due, non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà. La stessa procedura si segue nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile. S'intendono nominati i senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti. A parità di voti, si applica l'ultimo comma dell'articolo 4.

Quando si abbiano a nominare soltanto uno o due Commissari, può il Senato deferirne la nomina al Presidente.

Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui al presente articolo è fatto da cinque scrutatori estratti a sorte: la presenza di tre è necessaria per rendere valida tale operazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bisori, Galletto, Lovera, Sacco e De Pietro, il quale consiste nel sostituire al primo periodo il seguente:

« Per la nomina di tutte le Commissioni elette dal Senato e composte di oltre due membri, ciascun senatore vota per due terzi dei componenti, non computando le frazioni inferiori a metà di un'unità ».

Prego il senatore Bisori di illustrare il suo emendamento.

BISORI. Il mio non è un emendamento di sostanza, ma un emendamento di forma. Secondo me è più giusto dire che un senatore « vota » e non che « scrive sulla scheda i nomi »; inoltre non mi sembra esatto dire che le Commissioni son composte di « nomi ». Infine, quando si parla di « frazioni inferiori alla metà » bisogna precisare che si allude alla metà di uno.

PERSICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dai senatori Bisori, Galletto ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dai senatori Bisori, Galletto ed altri e accettato dalla Commissione

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 8, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

### CAPO III.

#### DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA.

#### Art. 9.

Il Presidente rappresenta il Senato e lo convoca. Dirige la discussione e mantiene l'ordine, facendo osservare il Regolamento; concede la facoltà di parlare; annunzia il risultato delle votazioni; sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari

ANNO 1948 — VI SEDUTA

DISCUSSIONI

4 GIUGNO 1948

e regola in genere l'attività del Senato e dei suoi organi. A lui solo spetta di commemorare i senatori defunti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte degli stessi senatori Sanna Randaccio, Lucifero ed altri, del seguente tenore: dopo le parole « rappresenta il Senato » aggiungere le altre « ne è l'oratore »; e dopo le parole « dirige la discussione » aggiungere le altre « pone le questioni ».

Il senatore Lucifero ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFERO. Ho proposto, insieme al collega Sanna Randaccio e ad altri, che siano ristabilite nell'articolo 9 due attribuzioni che erano esplicitamente conferite al Presidente nell'articolo 14 del vecchio regolamento della Camera. L'una riguarda la designazione del Presidente quale oratore del Senato. In effetti il Presidente è da considerarsi ancora adesso l'oratore del Senato, ma il farne menzione nel regolamento vale a conferirgli un maggiore prestigio. L'altra attribuzione ha un valore più sostanziale ed è quella per la quale si dà incarico al Presidente di porre le questioni. Ciò è molto importante ed è opportuno che tale attribuzione sia conferita in modo formale al Presidente. Se ciò non avvenisse, tutti potrebbero tentare di porre le questioni a modo loro, creando confusione.

Ritengo quindi che queste due facoltà del Presidente, l'una che gli conferisce prestigio, l'altra che gli serve per dirigere la discussione, debbano essere sancite nel nuovo regolamento.

PRESIDENTE. C'è un altro emendamento a quest'articolo presentato dai senatori Zotta, Schiavone, Ciampitti, Bosco Lucarelli, Lodato, Jannuzzi, Giacinto Bosco, Focaccia, Carrara e Lanzara, il quale consiste nel sostituire alle parole: « annuncia il risultato delle votazioni » le altre: « proclama il risultato delle votazioni ».

Prego l'onorevole Zotta di illustrare questo emendamento.

ZOTTA. Il mio è un emendamento solo di forma. Propongo che alle parole: « annuncia il risultato delle votazioni » siano sostituite le altre: « proclama il risultato delle votazioni ».

In quanto il termine proclamazione ha un significato tecnico-giuridico che risponde alle

intenzioni e al concetto che si vuole esprimere con questa frase.

Si annunzia un fatto, ma si proclama qualcosa che per effetto della solenne comunicazione produce un effetto giuridico. Di qui si arriva al concetto della irretrattabilità della proclamazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati altri due emendamenti all'articolo 9; uno è stato presentato dai senatori Giuseppe Alberti, Grisolia, Berlinguer, Rizzo, Tamburrano, Cerninati, Adinolfi, Tonello, Mariani, Molè Salvatore e Tignino che consiste nel sostituire l'ultimo periodo: « A lui solo spetta di commemorare i senatori defunti » con l'altro: « La commemorazione dei senatori defunti spetta al Presidente e ad un rappresentante del Gruppo al quale il defunto apparteneva ». (*Dissensi*).

Il secondo emendamento è stato presentato dai senatori Cosattini, Luisetti, Tambarin, Caldera, Berlinguer, Grisolia, Ferragni, Rizzo, Tignino, Marani e consiste nella soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Ritengo che il Presidente, pur conservando il compito di commemorare i senatori defunti, possa eventualmente conferire ad altri tale incarico.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che il Senato sia chiamato a perdersi dietro a cose di pochissima importanza. La proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo di cui si discute mi sembra assolutamente opportuna. Trovo eccessiva la pretesa di regolamentare tutto e credo che se ci mettiamo su questa strada dimenticheremo moltissime cose e quando saremo nelle nostre più importanti discussioni ci accorgeremo di non avere regolamentato qualcosa assolutamente necessaria.

Lasciamo queste cose minori alla prassi e cercando di seguire i buoni costumi parlamentari molte cose si faranno secondo l'opportunità e la necessità. Voler regolamentare anche le commemorazioni è di pessimo gusto. È vero che all'Assemblea Costituente abbiamo assistito per ore all'esercizio delle commemora-

ANNO 1948 - VI SEDUTA

DISCUSSIONI

4 GIUGNO 1948

zioni. Qui si dovrà essere più moderati e limitare spontaneamente l'eloquenza mortuaria. Lascieremo spessissimo all'illustre nostro Presidente di ricordare i nostri morti. Se si tratterà di un morto eminente parleranno anche altri. Prego i colleghi proponenti di emendamenti, di rinunciavi. Io non ho fatto in tempo ad oppormi all'emendamento del collega Lucifero, che l'Assemblea conferisse al Presidente l'incarico di essere l'oratore del Senato. Ma certe cose sono intuitive! Chi volete che sia l'oratore del Senato, se non il Presidente? Ci sono molte cose superflue nel regolamento. Vediamo di eliminarle per fare una cosa snella, che ci guidi nel nostro lavoro, che non c'intralci per le infinite questioni procedurali, che pur saranno tante, essendo qui tanti gli avvocati. (*Applausi*).

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Circa gli emendamenti proposti dall'onorevole Lucifero siamo contrari ad aggiungere: « ne è l'oratore ». Siamo contrari, poichè con le parole: « rappresenta il Senato », abbiamo dato al Presidente la massima autorità. Egli è il Senato vivente, lo rappresenta in tutte le occasioni e ne è l'oratore. Non si capisce questo incarico speciale di oratore del Senato. È una cosa incongrua. Il Presidente è colui che interpreta in tutti i momenti il pensiero e la volontà collettiva del Senato.

Passo al secondo emendamento: « pone le questioni ». Se il Presidente dirige la discussione, è evidente che ponga le questioni. Dirigendo la discussione è a lui che spetta la posizione delle questioni.

« Annuncia » o « proclama »? Questo emendamento lo possiamo accettare, poichè il termine « proclama » è più tecnico del semplice « annuncia ».

Emendamenti Alberti, Berlinguer e Cosattini: il Senatore Conti ha fatto un'osservazione molto acuta. Questa materia mortuaria lasciamola non definitiva, poichè ci può essere la scomparsa di un grande cittadino al quale le rappresentanze di tutti i partiti del Senato vogliono rendere omaggio. Ci può essere invece il cordoglio che il Senato esprime per la perdita di un suo membro, nel qual caso parla solo il rappresentante del Gruppo, al quale

apparteneva il defunto. Quindi sarei favorevole ad accogliere la proposta Conti, di non parlare sul regolamento di questa materia funebre. Il Presidente rappresenta il Senato e si regolerà come meglio crederà.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Lucifero di dichiarare se insiste sugli emendamenti proposti.

LUCIFERO. Insisto sulla proposta di aggiungere « pone le questioni », non sull'altra « ne è l'oratore ».

PRESIDENTE. Faccio presente che la Giunta ha dichiarato di non accettare l'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Lucifero. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento proposto dai senatori Zotta, Schiavone ed altri, col quale si propone di sostituire alle parole: « annuncia il risultato delle votazioni » le altre « proclama il risultato delle votazioni ». Esso è stato accettato dalla Giunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prego la Giunta di voler dire il suo parere circa l'ultima proposta di emendamento presentata per l'articolo in discussione.

PERSICO, *relatore*. La maggioranza della Giunta accetterebbe l'emendamento Alberti nel senso che si dica: « è fatta dal Presidente e da un rappresentante del gruppo ».

BERLINGUER. Si potrebbe togliere la parola « solo ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che va prima posta in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo periodo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Essendo stata approvata la soppressione dell'ultimo periodo, decade anche l'emendamento modificativo di esso, presentato dai senatori Alberti Giuseppe, Grisolia ed altri.

Pongo perciò in votazione l'intero articolo 9 con le modificazioni testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BIBOLOTI, *segretario*, legge:

Art. 10.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice Presidenti nell'ordine di elezione.

PRESIDENTE. Faccio presente che su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo dai senatori Giuseppe Alberti e Grisolia, l'altro dal senatore Veroni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Alberti.

ALBERTI GIUSEPPE. L'emendamento che si propone è quello di sostituire alla dizione del progetto l'altra: «in caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice Presidenti secondo un preordinato turno». Si verrebbe, cioè, a seguire la procedura in atto per i segretari.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Veroni è soppressivo dell'intero articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Veroni per illustrare il suo emendamento.

VERONI. Onorevoli senatori, questo mio emendamento soppressivo si ispira al concetto di combattere quella tendenza pleonastica, della quale l'articolo in discussione è un altro esempio, tendenza alla quale soggiace l'intero progetto di regolamento. È chiaro che quando il Presidente manca è sostituito dai Vice-Presidenti, tant'è che il regolamento della Camera dei deputati non contiene questa disposizione. Nel regolamento della Camera dei Deputati è detto soltanto che l'Assemblea è presieduta dal Presidente; è naturale che quando questo manchi, le sedute siano presiedute dal Vice-Presidente, senza che vi sia alcun bisogno di dir ciò nel regolamento. Il Vice-Presidente sarà designato dal Presidente, sarà scelto a turno, si accorderanno fra di loro i Vice-Presidenti; ma non c'è alcun bisogno di prestabilire un ordine nel regolamento. Pertanto io propongo che questo articolo venga soppresso, uniformandoci così a quello che in materia è stato sempre stabilito dal regolamento della Camera.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Pregherei l'onorevole Veroni, se non ha difficoltà, a lasciare l'articolo

con questa dizione: «In caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti».

Così è chiaro che ci deve essere sempre un Vice-Presidente con l'incarico di sostituire il Presidente.

VERONI. Siccome la proposta della Commissione corrisponde sostanzialmente al mio pensiero, ritiro l'emendamento da me presentato.

COSATTINI. Facciamo nostra la proposta Veroni.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Poichè la Giunta ha abbandonato il suo testo originario, che a mio avviso è il migliore, e poichè io rappresento il punto di vista opposto a quello sostenuto dal senatore Conti, (egli è del parere di concedere il massimo alla prassi, mentre io sono per regolamentare il massimo che sia possibile)...

CONTI. Che liberale!

LUCIFERO. ...credo che la sostituzione del Presidente con il Vice-Presidente anziano, in caso di vacanza della Presidenza, sia la soluzione migliore per non far sorgere difficoltà in alcune determinate circostanze e pertanto faccio mio il testo originario della Giunta.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. A me sembra che il problema sia di una semplicità elementare. I Vice-Presidenti sono eletti con una graduatoria di voti e il Vice-Presidente che ha ottenuto il numero dei voti maggiore è il Vice-Presidente anziano che sostituisce immediatamente il Presidente in caso di vacanza di questi. Gli altri Vice-Presidenti che seguono nella graduatoria di voti sostituiscono a loro volta il Vice-Presidente anziano. Pertanto si tratta di una cosa molto semplice che si attua con la massima facilità. È stata applicata alla Costituente e alla Camera dei deputati. Mi associo pertanto ai colleghi che propongono la soppressione.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Ritengo opportuno che l'articolo 10, o nella sua primitiva dizione ovvero in altra, sia conservato; e ciò per esigenze di tecnica regolamentare; perchè ciascuno degli articoli dal 9 al 12 disciplina distintamente le



funzioni delle varie cariche dell'Ufficio di presidenza, e cioè il Presidente, i Vice-Presidenti, i Questori e i Segretari; sopprimendosi l'articolo 10 rimarrebbe una lacuna tecnicamente deplorabile per quanto riguarda le funzioni dei Vice-Presidenti.

GIARDINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Essendo principio generale che, in assenza del Presidente, ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti, prescelto in considerazione o dell'età o dei voti riportati nella elezione alla carica, potrebbe nel silenzio del regolamento sorgere questione nel caso di supplenza in merito al criterio da seguire. È pertanto opportuno non sopprimere la frase: « nell'ordine di elezione » proposta dalla Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Le proposte fatte risultano tre: la prima, ritirata dall'onorevole Veroni e fatta sua dall'onorevole Cosattini, consiste nel sopprimere l'articolo; la seconda, dell'onorevole Lucifero, Carrara ed altri, è di mantenere la dizione primitiva della Commissione; la terza, la nuova dizione suggerita dalla Commissione, consiste nel sopprimere le parole: « nell'ordine di elezione ».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Volevo spiegare ai colleghi perchè si era formulato l'articolo 10. L'articolo 8 del vecchio regolamento stabiliva che, in mancanza del Presidente, ne facesse le veci uno dei Vice-Presidenti nell'ordine di nomina, cioè secondo il decreto reale di nomina; c'era quindi una graduatoria ben fissata. Allora avevamo pensato, in relazione all'antico ordine di nomina, di dire: « nell'ordine di elezione ».

Ma, poichè si è fatto osservare che in questo modo si verrebbe a creare una difficoltà, in quanto l'ordine di elezione corrisponde alla geografia parlamentare del Senato, penso che sia molto più opportuno stabilire solo il principio, come diceva il senatore Carrara, che, in assenza del Presidente, ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti. Si capisce che il Consiglio di Presidenza stabilirà volta per volta quale dei Vice-Presidenti debba assumere la Presidenza.

PRESIDENTE. Pongo in primo luogo in votazione la soppressione dell'articolo 10.

(*Non è approvata*).

Ricordo che il senatore Lucifero ha proposto di mantenere il testo dell'articolo nella forma originaria.

BOERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. A me sembra che si debba porre in votazione, prima della proposta Lucifero, la nuova formula proposta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta per il regolamento, che tende a sopprimere nell'articolo 10 le parole: « nell'ordine di elezione ».

(*È approvato*).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

#### Art. 11.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e ai servizi del Senato e provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Senato, predisponendo il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

(*È approvato*).

#### Art. 12.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte degli stessi senatori Sanna-Randaccio, Lucifero ed altri, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « risultato delle votazioni », le altre: « vegliano perchè nel resoconto non vi sia alterazione dei discorsi ».

Prego il senatore Lucifero di illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. L'emendamento è ispirato ad una disposizione analoga contenuta nel vecchio regolamento. Propongo pertanto che sia lasciata ai senatori segretari la sorveglianza sui resoconti stenografici per evitare che vi sia alterazione dei discorsi. Parecchie volte, infatti, si è dato il caso che una frase, ascoltata da più di 500 deputati, sia stata modificata o addirittura soppressa negli atti ufficiali della Camera.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta trova esatta l'osservazione del senatore Lucifero; vorrebbe però una formula meno antiquata poichè la espressione « vegliare perchè nel resoconto non vi siano alterazioni » ha due difetti: 1° sembra che i segretari stiano sempre svegli per vigilare il resoconto; 2° fa pensare che da parte dei senatori possano venire apportate delle alterazioni, il che non è concepibile, in quanto non possiamo ammettere che un senatore arrivi fino al punto di modificare il resoconto.

VERONI. Non si può ammettere che i segretari del Senato abbiano tale incarico.

PERSICO, *relatore*. Vi sono stati dei deputati sia alla Camera, sia all'Assemblea Costituente che hanno dato all'Ufficio dei resoconti un discorso dattilografato diverso da quello pronunciato. Una vigilanza sulla fedeltà del resoconto è utile affinché ciò non avvenga.

MAZZONI. Bisognerebbe abolire la correzione personale, che è quasi sempre una rettificazione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione proporrebbe per l'articolo 12 la seguente aggiunta: dopo le parole: « accertano il risultato delle votazioni », inserire le altre: « vigilano sulla fedeltà del resoconto ».

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Mi sembra opportuno ricordare che nel regolamento della Camera dei deputati non è mai esistita per i segretari tale attribuzione. (*Proteste, interruzioni*).

RICCIO. Vi è l'articolo 15 del regolamento della Camera.

VERONI. Non è perfettamente esatto che nel regolamento della Camera si attribuisca ai

segretari il compito di sorvegliare la compilazione del resoconto preparato dagli Uffici della Camera, poichè all'articolo 15 si dice: « Vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi ». Vegliare significa ammettere che vi possa essere il caso in cui un senatore possa alterare il testo del discorso pronunciato in Assemblea. Io non so se ciò sia avvenuto, ad ogni modo ciò costituirebbe sempre una eccezione, quindi non mi sembra opportuno normalizzare attraverso una disposizione regolamentare una eccezione.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono destinato a contraddire l'amico Lucifero. In certo senso sono contento, poichè mi riesce di mettere in luce tutto il liberalismo di questo nostro collega. Insomma, si vuole prevedere tutto; e nel caso nostro si vuole prevedere che ci siano senatori capaci di falsificare i propri discorsi. L'ipotesi non è fantastica: quello che ha detto il collega Lucifero non è una invenzione, è avvenuto. Ci sono gli scostumati che sanno fare anche questo. Però, è evidente che prevedere nel regolamento tale ipotesi scandalosa non è prima di tutto conveniente; in secondo luogo, è fuori di posto perchè non è praticamente possibile che il segretario chiamato a vegliare possa constatare la falsificazione. Egli dovrebbe redigere un resoconto stenografico suo proprio e dovrebbe averlo in tasca per il controllo. Da questo punto di vista siamo assolutamente nel vuoto. C'è invece, onorevole Lucifero, la possibilità normale di individuare le alterazioni del discorso. I resoconti stenografici sono fatti dagli uffici del Senato, come dagli uffici della Camera, in più copie: c'è una copia che va all'oratore per le correzioni di forma che sono ammissibili, che sono naturali; ma ci sono altre tre o quattro copie che restano nell'ufficio. Una di queste copie può essere sempre conservata per eventuali constatazioni di alterazioni. Ed allora, perchè si deve scrivere nel regolamento una cosa che non si può attuare, mentre si può benissimo attuare la constatazione dell'alterazione col controllo della copia che resta in ufficio? Sono, perciò, contrario alla inserzione di questa norma. Prego la Giunta di non accettarla.

ANNO 1948 - VI SEDUTA

DISCUSSIONI

4 GIUGNO 1948

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Debbo dare una risposta ai senatori Conti e Veroni, i quali nei miei confronti, hanno avuto la fortuna, in un certo senso, di essere stati deputati quando vigeva un regolamento che consacrò questa norma per più di una legislatura, e di non averne sentito eccessivo disturbo; soprattutto per far notare che le stesse affermazioni del senatore Conti dimostrano quanto sia facile questo genere di controllo. La norma del vecchio regolamento, infatti, offre la possibilità ai segretari, se un senatore alteri il suo discorso nel contenuto, di prendere gli opportuni provvedimenti e di impedire così che possa sollevarsi l'incidente dopo che sia stato pubblicato il resoconto ufficiale. La garanzia accennata dall'onorevole Conti, e costituita dal fatto che la copia originale dei discorsi resta nell'ufficio dei resoconti, rende possibile un controllo preventivo, anzichè successivo da parte dei senatori segretari. Per queste ragioni insisto nel concetto che ha ispirato il mio emendamento dichiarando di accettare la formula proposta al riguardo dal relatore.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Non credo si debba dare grande importanza a questa discussione: per me non è una questione di carattere regolamentare, ma morale. I senatori debbono sentire l'obbligo morale di conservare immutato il pensiero espresso in assemblea anche nel resoconto scritto.

Trattandosi di questione di carattere morale, non vi può essere sanzione atta ad impedire simili inconvenienti. Nel vecchio Parlamento, come più recentemente nell'Assemblea costituente, vi erano deputati che parlavano non tanto per la Camera, ma per il proprio collegio elettorale. Il loro discorso serviva per la pubblicazione sul giornale locale... e naturalmente esso appariva coll'aggiunta dei vivi applausi e delle congratulazioni... inesistenti. Queste cose le potremo evitare? Non credo. Saranno evitate soltanto se i senatori avranno una morale che imponga loro di far pubblicare quello che realmente hanno detto in quest'aula, e nulla di diverso. Altrimenti tutti i segretari

del mondo potranno fare tutti i controlli possibili, ma non eviteranno questi inconvenienti.

Per questi motivi mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Conti e con gli altri i quali sostengono che è inutile codificare una cosa che noi non possiamo fare osservare.

CINGOLANI. È una codificazione che ha un valore pedagogico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 12 nella formula proposta dal relatore e accettata dal senatore Lucifero: «vigilano sulla fedeltà del resoconto». (*Dopo prova e contro prova l'emendamento è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

BIBOLOTTI, segretario, legge:

#### Art. 13.

L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza, prende nome di Consiglio di Presidenza ed è presieduto dal Presidente del Senato.

Esso delibera, su relazione dei senatori Questori, il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, che sono trasmessi al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni e ne riferisce all'Assemblea: delibera sulle variazioni degli stanziamenti dei vari capitoli di bilancio ed esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica, in caso di scioglimento del Senato, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Ricordo che vi è la proposta dei senatori Bisori, Galletto, Lovera, Sacco e De Pietro di aggiungere un articolo 13 *bis* del seguente tenore: «I senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche della Presidenza».

PERSICO *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta ritiene superfluo l'articolo aggiuntivo, ma per armonia con quanto è stato detto a proposito delle Commissioni, pensa che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 13 *bis*.

(È approvato).

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

#### CAPO IV.

##### DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI E NOMINE.

#### Art. 14.

I poteri ed il funzionamento della Giunta delle elezioni, costituita a norma dell'articolo 7, lettera *b*), sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo 14 sono stati proposti due emendamenti: il primo, da parte dei senatori Sanna-Randaccio, Lucifero, Caminiti, Venditti, Casati, Fusco, Angiolillo, Minio, Tomasi della Torretta e Gramegna, consiste nel ripristinare il capo VI del regolamento della Camera dei Deputati relativo alla verifica delle elezioni. In linea subordinata aggiungere alla lettera *a*) dell'articolo 7 l'articolo 20 del regolamento della Camera dei Deputati.

Il secondo emendamento consiste nel sostituire all'ultima parte dell'articolo del progetto la seguente dizione: «... sono stabiliti da apposito regolamento proposto dalla Giunta stessa e approvato dal Senato, con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica». Tale emendamento è stato presentato dai senatori: Bertini, Boggiano Pico, Vischia, De Bosio, Romano Domenico, Vaccaro, Lavia, Lanzara, Bosco Lucarelli, Alberti Antonio, Schiavone, Zotta e Bubbio.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non intendo ripetere quanto dissi nel mio discorso di ieri e nell'intervento avuto precedentemente a proposito dell'articolo 7. Richiamo soltanto l'attenzione del

Senato sulla questione delicatissima di lasciare completamente fuori della codificazione del Regolamento del Senato tutto quel che concerne la Giunta delle elezioni. Credo che un simile criterio ad un certo momento, invece di facilitare, complicherà le cose e penso pertanto che il capo VI del Regolamento della Camera debba essere ripristinato salvo i ritocchi che la Giunta possa predisporre.

Ad ogni modo, qualora fosse respinta questa mia proposta, mi riservo di parlare sulla subordinata, cioè di aggiungere alla lettera *a*) dell'articolo 7 l'articolo 20 del Regolamento della Camera dei deputati.

BERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI. Non mi sono saputo spiegare a prima vista, leggendo il regolamento che ci viene proposto, la lacuna circa l'iniziativa della compilazione del regolamento della Giunta delle elezioni.

Forse potrebbe esserci una spiegazione, ma non l'accenno per ora.

La Giunta aveva una parte delle sue facoltà e del suo funzionamento disciplinata dal Regolamento della Camera. Necessariamente, avendo anche una facoltà propria per completare ciò che non era detto nel Regolamento della Camera, si intese che le spettasse piena autonomia in quel che rifletteva l'altra parte non accennata dal regolamento stesso.

Ho pensato e penso, perciò, che non vi sia ragione di togliere alla Giunta delle elezioni questo diritto di iniziativa.

A questa evidente lacuna ho creduto rimediare con la mia proposta di emendamento aggiuntivo, e vi sono arrivato tenendo conto delle condizioni e della natura funzionale della Giunta delle elezioni. Essa non è solo un ente surrogato alla Camera, in quel che riflette la verifica dei poteri. Guardando alla storia parlamentare, troverete che si addivenne alla costituzione della Giunta come corpo speciale di verifica, quando si constatò l'impossibilità da parte dell'Assemblea intera di occuparsi di tutta questa branca attinente alla verifica dei poteri. Voi comprendete quale importanza abbia tutto ciò per dare alla Giunta una autonomia di poteri, la quale le deriva dal sovrano volere della Camera.

C'è di più: la Giunta delle elezioni ha poteri

giurisdizionali che non ha la Giunta del regolamento. Fermate la vostra attenzione su questo parallelismo, perchè avrà la sua importanza in quel che sarò per dirvi. In ogni modo circa la mia proposta, intesa a chiamare la stessa Giunta a stabilire il proprio regolamento, salva l'approvazione da parte del Senato, nel colloquio con il relatore onorevole Persico ci si è trovati d'accordo nel sancire a favore di essa questa facoltà. Se ci si fermasse a questo punto, posso abbandonare l'eccezione o le proposte a cui tende il collega Lucifero che vorrebbe dimezzate le disposizioni del regolamento della Camera che conteneva a sua volta una certa parte di queste disposizioni più delicate e sostanziali.

Ove si venga a creare un regolamento completo della Giunta, sono d'accordo con la Giunta del regolamento nell'ammettere la formazione di una fonte unica e di un unico testo delle disposizioni stesse.

Ho sentito accennare dalla cortesia dei colleghi della Giunta del regolamento che si vorrebbe fare una aggiunta alle mie proposte, nel senso che il regolamento della Giunta delle elezioni sarebbe nella sua compilazione deferito alle due Giunte riunite.

Perchè creare un dualismo tra i due organi ?

C'è di più. Vi ho richiamato, onorevoli colleghi, alla importanza delicatissima di questo tema.

PERSICO, *relatore*. Non è una volontà, è un'intenzione, un dubbio quello cui accenna l'onorevole Bertini.

BERTINI. Nelle Assemblee è bene essere chiari, anche nei dubbi. In ogni modo se non c'è proposta vuol dire che vi siete rieduti e pertanto termino il mio ragionamento polemico e dimostrativo.

La Giunta del regolamento ha il potere di esaminare le iniziative che vengono da qualche membro del Senato in ordine a modificazioni del regolamento, oppure di proporre essa stessa le modificazioni.

Ora se guardate l'enorme differenza che c'è fra l'autonomia della funzione che esercita la Giunta delle elezioni e il potere ben diverso e ben minorato della Giunta del regolamento, credo che, insistendo presso l'Assemblea affinchè approvi senza chiose nè temperamenti il mio emendamento aggiuntivo, ci si dovrà persuadere del

concetto di indipendenza della Giunta delle elezioni nell'esercizio della sua più delicata e più alta tra quelle funzioni che il Senato abbia comunque da conferire alle sue Commissioni.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Devo fare solo una riserva. Avevo chiesto la parola sull'articolo 13, e non mi è stata data, per rilevare una evidente contraddizione tra esso e l'articolo 3.

Nell'ultimo comma l'articolo 13 dice: « L'Ufficio di Presidenza rimane in carica in caso di scioglimento del Senato, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza ». Secondo me va detto invece: « fino alla costituzione del Seggio provvisorio di cui all'articolo 3 ». Vuol dire che in sede di coordinamento risolleverò la questione.

(*Voci dal banco della Giunta per il Regolamento e da altre parti: è giusto!*)

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Le proposte sono due: quella Lucifero e quella Bertini. A quella principale dell'onorevole Lucifero siamo contrari. La Giunta del regolamento, avendo proposto che « i poteri ed il funzionamento della Giunta delle elezioni sono stabiliti da apposito regolamento », non ha creduto necessario riprodurre il capo VI del regolamento della Camera, in quanto ha voluto dare alla Giunta delle elezioni piena facoltà di darsi il suo statuto interno, e naturalmente in questo statuto interno saranno riprodotte quelle norme essenziali, che facevano parte del capo VI (articoli dal 20 al 30) del regolamento della Camera.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Bertini, essa non è che l'esplicazione del nostro articolo 14, poichè quando noi proponiamo che i poteri e il funzionamento della Giunta delle elezioni sono stabiliti da apposito regolamento, intendiamo che gli autori del regolamento non potevano essere che i membri della Giunta delle elezioni. Ma l'amico Bertini ha voluto fissare questo punto, e noi siamo d'accordo con lui. In conclusione, mentre accettiamo l'emendamento Bertini, non possiamo accettare invece l'emendamento Lucifero.

Osservo soltanto che nel testo proposto dal senatore Bertini, invece di dire « con pubblicazione » sarebbe meglio usare la parola « pubblicato ».

Circa l'opinione, infine secondo la quale il regolamento della Giunta delle elezioni dovrebbe essere fatto di intesa fra le due Giunte, faccio presente che non è stata presentata alcuna proposta formale al riguardo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sostengo io la formulazione, « d'intesa con la Giunta del regolamento » e naturalmente immediatamente replico alle osservazioni che l'onorevole Bertini ha in anticipo sollevate. A udire l'onorevole Bertini, si dovrebbe pensare che ogni organo che incarna in sé un potere giudiziario, per questo solo fatto abbia diritto di dare a se stesso autonomamente il proprio regolamento e l'organizzazione delle proprie funzioni. Questo principio porterebbe molto, troppo lontano. Porterebbe, ad esempio, a quella completa indipendenza o meglio organizzazione in casta chiusa della magistratura che la Costituente ha respinto, nonostante fosse stata da taluno proposta.

Non è sufficiente dire che la Giunta delle elezioni rappresenta una magistratura per dire che essa deve darsi da sé il proprio regolamento. Io invece penso che la Giunta delle elezioni, pur essendo un organo particolarmente delicato, non possa lasciarsi distaccata ed autonoma dal resto della nostra struttura. Anzi, se essa, come si dice, rappresenta in piccolo il Senato, deve avere un collegamento con tutti gli altri organi del Senato. Se teniamo presente che la Giunta del regolamento è presieduta dal Presidente del Senato, mi pare che venga così quasi preindicato il mezzo per stabilire il nesso necessario tra la Giunta delle elezioni e gli altri organismi del Senato.

Per queste ragioni sono contro la rivendicata piena autonomia nella Giunta nella determinazione della propria struttura e del proprio regolamento e ritengo necessario collegarla, attraverso l'inciso proposto, al sistema generale che ci regge.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta è di aggiungere al testo proposto dalla Giunta del regolamento le parole: « di intesa con la Giunta del regolamento ».

BERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI. Per le ragioni esposte non posso concordare, anche sotto questa forma atte-

nuata, con l'onorevole Terracini. Però la sua proposta è materiata di alcune osservazioni che forse variano il senso preciso di quanto ho avuto or ora l'onore di esporre al Senato. Dirò all'onorevole Terracini che occorre pensare anzitutto alla indole dei poteri esercitati dalla Giunta delle elezioni. Essi sono poteri di surroga della Camera, la quale ha inteso di togliere a sé queste funzioni affidandole ad un istituto speciale che è la Giunta delle elezioni. A parte ciò, che ha valore soltanto di approssimazione, osservo ancora essere lontano dalla mia intenzione di creare nella Giunta un tendenziale distacco dalla unità dei poteri di cui l'Assemblea è sovrana. Ciò lo escludo senz'altro.

L'autonomia, come si vorrebbe erroneamente supporre, è esclusa dal fatto stesso che il Regolamento deferito alla Giunta delle elezioni, dovrà essere approvato dal Senato.

Voletе che il Senato, corpo di per sé provvisto di questa assolutezza di tutti i poteri, abbia comunque bisogno di ricorrere alla Giunta del regolamento per difendere il complesso delle facoltà surrogatorie concentrate nella Giunta delle elezioni ?

La Giunta del regolamento è presieduta dal Presidente del Senato. E allora di che temete ? Io non dico, onorevole Terracini, che qualsiasi corpo avente funzioni giurisdizionali debba ritenersi autonomo nel regolare l'esercizio delle proprie funzioni. Dico peraltro che è consuetudine in determinati corpi amministrativi o giudiziari di ordinare l'esercizio delle proprie facoltà mercè un regolamento funzionale interno. Di questo si tratta e nulla più.

Perchè allora voler creare quasi una discriminazione tra l'opera e i poteri delle due Giunte, che rischierebbe di diventare un intralcio alla buona armonia regnata sempre tra loro ?

Ognuno va per la propria strada !

D'altra parte io assicuravo il relatore del progetto in discussione che sarà da parte mia doveroso, come Presidente della Giunta delle elezioni, di sottoporli confidenzialmente prima che vada al Senato, il testo del regolamento su cui si impegnerà la nostra libera competenza.

A parte ciò, il regolamento della Giunta non viene ad attuare niente di nuovo in confronto di ciò che ha formato una tradizione di oltre 80 anni. Creda, onorevole Terracini,

lei che ormai è competentissimo in questa materia, non si ebbe mai tra la Giunta del regolamento e la Giunta delle elezioni il minimo malinteso, anche quando fummo chiamati a risolvere questioni gravi e delicate. Il vero è che l'una e l'altra hanno due strade distinte e ben marcate tra loro.

Credo pertanto che l'onorevole Terracini, col suo particolare e agile senso di critica, saprà percepire e distinguere una condizione dall'altra, non insistendo in ciò che riflette la questione da noi esaminata.

LANZETTA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Non avrei parlato per sottolineare la necessità dell'emendamento Terracini se l'onorevole Bertini non si fosse soffermato ulteriormente ad affermare e a negare al tempo stesso (la prego onorevole Bertini, di scusare la mia irriverenza) l'indipendenza e la dipendenza della Giunta delle elezioni dal Senato. È vero che la Giunta delle elezioni ha dei poteri delicati e giurisdizionali, ma non hanno mica un valore apocalittico questi poteri! La Giunta delle elezioni esercita una funzione delegata; lo ha ricordato l'onorevole Bertini al principio del suo discorso. È funzione delicata che riceve dalla sovranità del Senato. Ed allora perchè non dovrebbe la Giunta delle elezioni, nel momento in cui si forma il suo regolamento interno, intendersi con la Giunta del regolamento, per meglio armonizzare i due regolamenti?

Trovo giusto che sia fatto un regolamento a parte, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè valga *erga omnes*, dato il carattere giurisdizionale delle funzioni della Giunta delle elezioni, ma non vedo la necessità di mantenere distinti in tutto i due regolamenti, anche dopo la premessa fatta dall'onorevole Bertini di sottoporre alla Presidenza il testo del regolamento della Giunta stessa. La Giunta delle elezioni è una manifestazione del Senato. La Giunta del regolamento deve regolamentare tutto quel che si riferisce ai regolamenti del Senato e delle sue Commissioni.

Non è vero che nel nostro paese tutti i corpi giurisdizionali si danno i regolamenti che credono; nella nostra legislazione abbiamo tanti esempi di corpi giurisdizionali che

sono regolamentati con legge e con norme emananti da altra autorità.

Noi non avremmo avuto niente in contrario a che la Giunta delle elezioni si occupasse del proprio regolamento, data specialmente la sua specifica conoscenza della materia, ma ci preoccupa l'idea, messa in evidenza dallo onorevole Bertini, che essa possa ritenersi come autonoma da quel tutto che è il Senato.

Insisto quindi perchè venga mantenuto l'emendamento del senatore Terracini.

RUBINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevoli colleghi, il concetto che ha espresso l'onorevole Terracini credo che debba trovarci tutti concordi. Però mi pare che l'onorevole Terracini non abbia tenuto conto che l'emendamento del senatore Bertini non mira ad attribuire un potere regolamentare alla Giunta delle elezioni. Il potere regolamentare spetta e deve continuare a spettare al Senato.

La proposta del senatore Bertini mira semplicemente a trasferire alla Giunta delle elezioni l'iniziativa per la predisposizione del testo, che dovrà essere portato all'esame del Senato. Quindi non si tratta di creare alla Giunta delle elezioni una posizione di autonomia nei confronti dell'Assemblea, ma anzi l'Assemblea, secondo la proposta Bertini, conserva, senza attenuazione alcuna, ogni potere deliberativo in questa materia. Sgombrato il terreno da queste preoccupazioni, va rilevato che la proposta del senatore Bertini parte da una considerazione di ordine pratico.

La Giunta delle elezioni, che esercita i poteri di verifica che le sono delegati dall'Assemblea, ha senza dubbio una larga esperienza e conoscenza del suo interno congegno, che le consente di preparare e di presentare all'Assemblea il testo del regolamento, che corrisponda meglio alle esigenze e alle necessità del funzionamento della Giunta stessa. Entro questi limiti bisogna vedere la proposta del senatore Bertini. Perchè il Senato possa dare un regolamento alla Giunta delle elezioni, occorre un testo: il senatore Bertini propone che esso venga dalla Giunta delle elezioni, ed il senatore Terracini soggiunge che tale testo dovrà essere concordato con la Giunta del regolamento.

In linea di principio nessuna obiezione da fare, ma mi preoccupo delle difficoltà che possono sorgere nella elaborazione di un testo, che debba esser preparato da due Commissioni insieme. Ciò porterebbe alla necessità di un secondo esame da parte della Giunta del regolamento del testo preparato dalla Giunta delle elezioni, con la possibilità di divergenze che renderebbero travagliato il processo di elaborazione dello schema. Ed è sotto questo profilo di ordine pratico che io faccio delle riserve sull'emendamento proposto dal senatore Terracini: un doppio esame non appare opportuno quando il potere regolamentare e le decisioni definitive sono e restano di competenza del Senato.

Vorrei, brevissimamente, fare alcune obiezioni alla proposta del senatore Lucifero. In sostanza, con il regime vigente alla Camera dei deputati, il funzionamento della Giunta delle elezioni aveva una duplice regolamentazione; alcune norme erano contenute nel regolamento della Camera, integrate da un regolamento di carattere interno che si era data la Giunta stessa.

Non ho una personale esperienza al riguardo, però da quello che ho sentito ieri nella riunione della Giunta da colleghi che hanno fatto parte della Giunta dell'Assemblea Costituente, pare che questa duplicità di regolamentazione dava luogo frequentemente a difficoltà nella interpretazione delle due fonti.

Credo che sia veramente un vantaggio di regolare i poteri ed il funzionamento della Giunta delle elezioni in modo unitario ed organico.

Io comprenderei le preoccupazioni del senatore Lucifero se si trattasse di stralciare, dal regolamento che il Senato si sta dando, questa materia per trasferirla alla autonoma regolamentazione della Giunta delle elezioni. Si tratterà, invece, di fare un secondo regolamento da parte dello stesso Senato, che sarà quasi un secondo capitolo del regolamento che stiamo oggi approvando.

BERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI. Sarò brevissimo poichè concordo pienamente con le giuste osservazioni fatte dal collega Rubinacci. Egli ha posto i punti sulle *i* alle osservazioni che io per brevità ho forse accennato approssimativamente.

Mi domando: quale sarebbe il compito di questo regolamento della nostra Giunta delle elezioni? In primo luogo un compito tecnico-giuridico e su questo nessuno può essere più competente a stabilire dell'ente che con la sua esperienza e con lo storico indirizzo del suo mandato ne ha fatto e ne ha dato la prova.

Essa sola ha la cognizione dei problemi, delle necessità e delle questioni che debbono essere dibattute nel suo seno. C'è un altro compito e di importanza assai più secondaria che riflette la parte pratica-funzionale.

Si può dunque guardare all'uno e all'altro campo di lavoro con occhio assolutamente obiettivo e sereno, senza che possa adombrarsi il pericolo o l'ipotesi che accennandosi da me alla indipendenza della Giunta, si possa in alcun modo dare a credere alla insorgenza di sottintesi.

Il Senato ha delegato alla nostra Giunta i poteri di verifica; ma intendiamo mantenerci appunto in questa sfera. Osservo ancora una cosa ed ho finito. Mi richiamo a quello che avete già votato all'articolo 7: la Giunta del regolamento che potere ha? Di iniziativa o di esame per ogni proposta che intende modificare il regolamento del Senato? Ora su ciò avete già manifestato una tale volontà specificando quale sia la materia demandata alla sua competenza. E allora come verreste ora a modificare quello che avete già votato? Una tale osservazione, o signori, credo vi potrà aiutare ad allontanare dalla vostra mente qualsiasi dubbio sulla bontà della mia proposta.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta del regolamento accetta senz'altro l'emendamento del senatore Terracini, come già l'aveva accettato nella discussione svoltasi nel proprio seno, prima che fosse presentato e quando era stato soltanto preannunciato. La ragione è molto semplice: si riferisce proprio a quell'articolo 7 che ha citato testè il senatore Bertini. Quali sono le funzioni della Giunta del regolamento? Perchè (e qui ha un po' ragione il senatore Lucifero) questa materia faceva parte del regolamento della Camera. Quindi i dieci articoli dal 20 al 30, intitolati capo VI, « Della verifica delle elezioni », erano formulati dalla



Giunta del regolamento. Che cosa restava alla Giunta delle elezioni, secondo il vecchio regolamento della Camera? La competenza stabilita sussidiariamente dall'articolo 30 così formulato: « Per quanto non è prescritto dal presente regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio regolamento interno ». Con la nostra proposta formulata nell'articolo 14 noi avevamo pensato qualche cosa di molto diverso, avevamo fissato un nuovo concetto, dicendo che « i poteri e il funzionamento della Giunta delle elezioni... sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Senato » e avevamo lasciato sospeso il modo con cui si doveva formare questo regolamento; regolamento del tutto diverso da quello attualmente vigente della Giunta delle elezioni, fatto in base all'articolo 30 del regolamento della Camera, che stabilisce alcune norme di carattere procedurale, come ad esempio, la possibilità di far intervenire degli avvocati, il termine nel quale dovessero essere presentati ed esaminati i ricorsi ecc.

Abbiamo sostituito al capo VI, che regolava questa delicata materia, perfino con l'obbligo da parte dei deputati scelti dal Presidente di non potersi dimettere, nè di poter rifiutare la nomina, un solo articolo, nel quale è detto che i poteri ed il funzionamento della Giunta delle elezioni sono stabiliti da un apposito regolamento.

Logicamente non vi è nessun conflitto tra le due Giunte, non vi è onorevole Bertini, una questione di preminenza o una ragione di necessità giuridica.

Se la Giunta del regolamento si spoglia volontariamente di questa delicata materia, vuol dire che, quando la Giunta delle elezioni farà il suo regolamento, dovrà sentire anche la Giunta del regolamento, almeno per tutto quello che non è funzionamento interno, che non si riferisce, cioè, a quello che stabiliva l'articolo 30 del vecchio regolamento della Camera dei Deputati, ma che si richiama ad un potere delegato alla Giunta delle elezioni; dalla Giunta del regolamento la quale ha facoltà di intervenire, tanto più che essa è presieduta dal Presidente del Senato.

Ciò premesso, a me pare che l'onorevole Bertini possa non insistere nella sua proposta ed accettare la proposta dell'onorevole Terracini,

fatta con tanto garbo e con tanta deferenza. Vuol dire che le due Giunte procederanno in accordo perfetto, cosa di cui nessuno può dubitare.

BERTINI. Allora vuol dire che il mio emendamento lo accettate soltanto in parte.

PERSICO, *relatore*. Noi desideriamo che l'onorevole Bertini accetti la proposta formulata dall'onorevole Terracini, e finisca quindi questa discussione che può sembrare perfino incresciosa.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare una domanda all'onorevole Bertini, perchè la discussione mi sembra giunta ad un punto in cui non si capisce più niente. (*ilarità*). Quando la Giunta delle elezioni avrà compilato questo suo regolamento, chi è che dovrà riferirne al Senato? È la Giunta delle elezioni? Se è questo, vuol dire che si segue una procedura autonoma. Quando la Giunta delle elezioni avrà stabilito questo suo regolamento autonomo, lo dovrà trasmettere al Senato per la discussione? Il Senato, poi, dovrà rinviarlo alla Giunta del regolamento che dovrà infine fare una relazione e pronunciarsi?

PERSICO, *relatore*. Non è esattamente così.

LUCIFERO. Se così fosse si arriverebbe a quella tale autonomia di cui parlava il senatore Bertini e che credo che la Giunta delle elezioni non possa e non debba avere. Qui sta sorgendo un equivoco fra regolamento del Senato e regolamento della Giunta delle elezioni; finiremo per confondere le idee. Ecco perchè alcune norme al riguardo erano fissate nel regolamento della Camera ed altre erano stabilite nel regolamento della Giunta delle elezioni: ecco perchè esisteva il capo VI nel vecchio regolamento.

Ad ogni modo, se si vuole respingere il concetto di lasciare divise le norme istituzionali della Giunta delle elezioni, contenute nel regolamento della Camera, da quelle procedurali contenute nel regolamento interno della Giunta stessa, c'è da osservare che l'emendamento dell'onorevole Terracini non sembra necessario, perchè accogliere tale emendamento significherebbe accettare il concetto di una autonomia eccessiva della Giunta delle elezioni,

alla quale si pongono dei limiti, direi, quasi di cortesia: è infatti la Giunta del regolamento che deve esser chiamata a riferire a noi!

PRESIDENTE. C'è la pregiudiziale dell'onorevole Lucifero all'articolo 14, tendente a ripristinare il capo VI del regolamento della Camera dei deputati relativo alla verifica delle elezioni.

PERSICO, *relatore*. La Giunta del regolamento è contraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pregiudiziale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Onorevole Lucifero, Lei conserva sempre il diritto di svolgere la subordinata. Metto in votazione la prima parte della proposta di emendamento degli onorevoli Bertini, Boggiano Pico e altri, e che la Giunta del regolamento ha accettato, del seguente tenore: « sono stabiliti da apposito regolamento proposto dalla Giunta stessa, approvato dal Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvata*).

Metto ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Terracini che consiste nell'aggiungere alle parole: « proposto dalla Giunta stessa » le altre: « d'intesa con la Giunta del regolamento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 14 nella sua definitiva formulazione: « I poteri e il funzionamento della Giunta delle elezioni, costituita a norma dell'articolo 7, lettera *b*), sono stabiliti da apposito Regolamento, proposto dalla Giunta stessa d'intesa con la Giunta del regolamento, approvato dal Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo metto ai voti.

(*È approvata*).

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Perchè non rimangano dubbi circa alcuni rilievi fatti dal senatore Lucifero, desidero che sia chiarito che spetterà alla Giunta delle elezioni di compilare il progetto del suo regolamento, previa intesa con la Giunta del regolamento; e sarà poi la stessa Giunta delle elezioni — la quale ha questa fun-

zione di iniziativa — che presenterà al Senato per l'approvazione il detto progetto di regolamento.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io credo che l'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati debba essere mantenuto, perchè esso dava un particolare carattere alla Giunta delle elezioni, stabilendo l'obbligo per ogni deputato, designato a far parte della Giunta stessa, di accettare l'incarico e di non potere dimettersi. Sono convinto che tali norme, anzichè perderla, abbiano acquistato oggi, per i criteri adottati dalla Giunta del regolamento, maggiore importanza e propongo quindi che alla lettera *a*) dell'articolo 7 siano aggiunti i due capoversi dell'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Persico di far conoscere il pensiero della Giunta sullo emendamento proposto dal senatore Lucifero.

PERSICO, *relatore*. La Giunta del regolamento domanda che l'emendamento sia discusso nella prossima seduta, per potere riunirsi e deliberare in proposito.

PRESIDENTE. In relazione alla proposta fatta dal relatore anche la discussione degli articoli successivi potrebbe essere rinviata alla prossima seduta. Poichè non si fanno obiezioni in proposito la proposta s'intende approvata.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bibolotti di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BIBOLOTTI, *segretario*, legge:

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, tenuto conto che nella corrente annata i costi di produzione delle colture cerealicole hanno subito forti aumenti, non ritenga opportuno assicurare ai prodotti: frumento, granoturco, risone, segale, avena, e orzo un prezzo veramente remunerativo.

Considerato, inoltre, che le vendite su libero mercato delle quote dei cereali non soggette ad obbligo di conferimento, non consenti-

ANNO 1948 - VI SEDUTA

DISCUSSIONI

4 GIUGNO 1948

ranno l'utile, che potevasi presumere allorché fu emanato il D. L. P. 5 novembre 1947, n. 888, e, pertanto, gli affittuari produttori non potranno conseguire reddito adeguato allo sforzo economico da essi sostenuto, chiedono se non si ritenga opportuno disporre affinché i compensi che saranno corrisposti dai Granai del Popolo per i cereali conferiti agli ammassi siano distinti in prezzo base e premio di produzione, e che di tale premio, pari almeno al trenta per cento del compenso globale, abbiano a beneficiare gli affittuari, nel senso che questi siano esonerati dall'obbligo di versarlo per canone di fitto.

TARTUFOLI - SPALLINO - ELIA -  
BENEDETTI LUIGI - ZELIOLI  
- GRAVA - PASQUINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non ritenga opportuno dare al paese i necessari chiarimenti per porre termine alla sempre risorgente ed artificiosa campagna sui prigionieri di guerra italiani in Russia, che, alimentata da false notizie ad arte diffuse per speculazione politica spesso dagli stessi responsabili di quella sventura nazionale, mantiene tante famiglie italiane in stato di permanente turbamento e inquietitudine.

*(Gli interroganti chiedono l'urgenza).*

PALERMO - MINIO.

Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per riparare i gravi danni che le recenti alluvioni hanno recato alla Riviera di Levante ed in specie al territorio chiavarese.

BOGGIANO PICO.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati finora intrapresi i lavori di riparazione della stazione ferroviaria della città di Chiavari, e per sapere quando si intenda iniziarli.

BOGGIANO PICO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e quali intenda di prendere per arrestare la continua erosione della spiaggia antistante all'abitato di Chiavari, che ne costituisce una grave minaccia.

BOGGIANO PICO.

*Interrogazioni con risposta scritta.*

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere, se possibile: 1°) quale sia la somma complessiva di contributi versati nell'anno 1947 dagli imprenditori e dagli operai per i titoli: malattie, invalidità, vecchiaia; 2°) quale somma complessiva per detti titoli sia stata versata ai beneficiari.

BERTONE - SACCO - SARTORI  
- TOSELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, se possibile: 1°) quale somma a titolo di contributi unificati per l'agricoltura sia stata versata dagli agricoltori nel 1947; 2°) quale somma sia stata versata nello stesso periodo ai beneficiari.

BERTONE - SACCO - SARTORI  
- TOSELLI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere come ritenga di provvedere a una grande diffusione del testo della Costituzione della Repubblica ignorato o mal compreso dalla generalità dei cittadini; per sapere se non ritenga necessario provvedere alla pubblicazione di un grande numero di copie di un opuscolo contenente il testo integrale e sommarissime delucidazioni da distribuire gratuitamente ad associazioni ed istituzioni di cultura popolare (ad esempio: biblioteche e università popolari, circoli di lettura, associazioni locali di insegnanti ecc.); per sapere, altresì, se non ritenga necessario provvedere alla pubblicazione in un opuscolo di poche pagine di una popolarissima divulgazione del testo

ANNO 1948 — VI SEDUTA

DISCUSSIONI

4 GIUGNO 1948

costituzionale ad uso di operai, di artigiani, di contadini e delle loro famiglie.

CONTI.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 118 del regolamento della Camera dei deputati, provvisoriamente adottato dal Senato, invito il Governo a dichiarare se riconosce il carattere d'urgenza alle interrogazioni presentate ed in caso affermativo quando intenda rispondere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le interrogazioni verranno trasmesse ai Ministri competenti, i quali nella prossima seduta dichiareranno se riconoscono o meno ad esse il carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che la prossima seduta avrà luogo martedì 8 giugno, alle ore 17 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. votazione per la nomina di un segretario dell'Ufficio di Presidenza.

III. Seguito della discussione del progetto di Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. I*).

La seduta è tolta (ore 19).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.